



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 DEL 28/12/2021

Oggetto: Adozione atto unilaterale ex art. 40, comma 3-ter D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in merito alla contrattazione decentrata integrativa di parte economica. Annualità 2021. Indirizzi

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **15:15** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA		Si
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D. Lgs 30.3.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni", ed in particolare il titolo III sulla contrattazione collettiva e le rappresentanze sindacali

Visto in particolare:

l'art. 40 comma 3-bis "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione";

l'art.40, comma 3-ter, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo per la stipulazione del CCDI, l'ente può avvalersi di tale disciplina, che prevede che: *“nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis”*;

l'art. 5 comma 2 laddove prevede che: *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. [Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici]”*;

l'art. 7 comma 5 il quale recita che: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;

l'art. 45 comma 3 il quale recita che: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

Vista la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa, che conferma che la contrattazione integrativa, è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3, del D. Lgs 165/2001, come innovato dall'art. 57 comma 1 lett. B) del D. Lgs 150/2009 e che le disposizioni di cui all'art. 65 del D. Lgs 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;

La stessa inoltre ribadisce che la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera dell'organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (art. 40, co. 1 D. Lgs 165/2001)

VISTA la nota n. 9738 del 6.3.2012, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica si è pronunziato sull'applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia. In particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- il presupposto legittimante l'applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
- l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
- in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;
- agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001;

Premesso che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente 21 maggio 2018, prevede all'articolo 8:

- comma 2: *“...L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto ...”*;
- comma 3: *“...L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme ...”*;
- comma 6: *“... Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 ...”*;

- comma 8: “...Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica ...”;

Preso atto che con delibera di Giunta comunale n. 159 del 30.9.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'articolo 7, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente 21 maggio 2018, la Delegazione Trattante di parte pubblica;

Vista la nota trasmessa il 3.12.2021 dalle Rsu Aziendali e la nota trasmessa dalla sigla sindacale Uil Fpl alla Prefettura di Livorno, al Sindaco ed al presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica con la quale viene proclamato lo stato di agitazione, in particolar modo reso necessario per: “Mancata costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata dell'anno 2021 e posizione unilaterale assunta dall'amministrazione comunale nell'applicare una riduzione/taglio sullo stanziamento del fondo conseguente ad un presunto errore protrattosi nel tempo secondo quanto formulato da un consulente di parte incaricato dall'amministrazione”;

Che nella stessa nota trasmessa ai soggetti su indicati le RSU Aziendali, negli incontri svolti con la delegazione trattante di parte pubblica e con la stessa Amministrazione, hanno chiesto di “costituire il fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2021 senza applicare alcuna riduzione, come ufficializzato con la nota trasmessa all'amministrazione Comunale in data 11.11.2021 prot. n. 20922. Tale richiesta è scaturita da fatto che la riduzione/taglio prevista dall'Amministrazione non è stata imposta da nessun organo di controllo ma soltanto in via prudenziale dal consulente di parte incaricato dalla parte pubblica, portando a sostegno della richiesta esempi di costituzione del fondo in Enti (Comune) ove si è operato con metodi diversi rispetto a quelli indicati dal consulente di parte”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.12.2021 avente ad oggetto: "Fondo per le risorse decentrate anno 2021. Quantificazione parte variabile", recante le linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo 2021;

Visto il verbale della Riunione tenutasi in Prefettura del 21.12.2022 relativo al tentativo di raffreddamento a seguito dello stato di agitazione del personale dipendente del Comune di Collesalvetti proclamato dalle OO.SS. Cgil, Cisl SGB, Rsu Aziendale del quale si riporta il testo integrale:

...
Il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 10.00 si svolge il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, comma 2 della legge 146/90 e ss.mm.ii., a seguito dello stato di agitazione del personale dipendente del comune di Collesalvetti, proclamato dalle OO.SS. CGIL, Cisl, SGB, Rsu aziendale con nota inviata il 9.12.2021 e dalla sigla sindacale Uil Fpl con nota del 10.12.2021.

L'incontro è presieduto dal Capo di Gabinetto della Prefettura Edoardo Lombardi.

Partecipano:

per il comune di Collesalvetti, il Sindaco Adelio Antolini e il Segretario Comunale Ilaria Luciano;

per le OO.SS. e la Rsu: Riccardo Carpi, Fabio Voliani; Cinzia Giovannetti e Catuscia Dal Canto (RSU Aziendale), Michele Marino (delegato Provinciale Cisl), Paolo Camelli e Rosa Distaso (Uil FPL Provinciale), Mauro Scalabrini e Elisabetta Nesi (FP FGil). (FP Cgil)

Svolge le funzioni di verbalizzante il Funzionario amministrativo della Prefettura Carmine Carbone.

In apertura il dr. Lombardi invita le parti a precisare le rispettive posizioni, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un componimento della vertenza in atto.

“I rappresentanti sindacali e della RSU Aziendale ripercorrono le varie tappe che hanno determinato la proclamazione dello stato di agitazione e, in particolare, evidenziano la mancata costituzione del fondo per la contrattazione decentrata dell'anno 2021 e il mancato coinvolgimento delle stesse sigle sindacali e RSU in merito alle problematiche emerse a seguito delle verifiche affidate dall'amministrazione comunale ad un consulente di parte”;

Successivamente intervengono il Sindaco e il Segretario Comunale, precisando che il parere al consulente di parte è stato richiesto per verificare la corretta definizione del fondo per la contrattazione decentrata. Al riguardo il Sindaco precisa che l'interlocuzione avviene su tre piani: sindacale, tecnica (parte fissa) e politica (parte variabile).

“E' stato anche richiesto un parere all'ARAN, che ribadisce le competenze in capo all'amministrazione comunale, invitando la stessa a rivolgersi, per ulteriori chiarimenti, al MEF o alla Corte dei Conti. E' stato fatto altresì presente che i nuovi revisori dei conto hanno sostanzialmente ribadito i contenuti della relazione del consulente di parte”

Dopo ampia e articolata discussione le parti decidono quanto segue:

“L'amministrazione comunale di si impegna ad adottare entro sessanta giorni dalla convocazione della delegazione trattante (23 dicembre 2021) ed in caso di mancato accordo tra le parti, un atto unilaterale in sostituzione del

contratto decentrato, che consenta il mantenimento delle risorse stabili e variabili per l'anno 2021 e conseguentemente il pagamento delle spettanze ai dipendenti dell'amministrazione;
Viene inoltre deciso di richiedere un parere consultivo alla corte dei Conti in merito alla procedure della costituzione del fondo, secondo un testo concordato tra Amministrazione comunale, sigle sindacali e revisori dei conti;
Concordano altresì di avviare sin dall'inizio del 2022 un tavolo di confronto sull'organizzazione (micro e macro) della macchina comunale, da concludersi entro la fine del mese di aprile
Alla luce di quanto sopra le OO.SS. comunicano la sospensione dello stato di agitazione impegnandosi ad informare tempestivamente l'assemblea del personale e successivamente ufficializzare la revoca dello stato di agitazione”;
In conclusione di riunione le parti si impegnano ad una più stretta e costante collaborazione sulle varie questioni riguardanti l'organizzazione del personale.
Il dott. Lombardi presto atto dell'intesa raggiunta, dichiara la chiusura del tentativo di conciliazione con la sospensione dello stato di agitazione.
La riunione termina alle ore 12,30
Letto confermato e sottoscritto ... Seguono le firme ”

Vista la nota prot. n. 23371 del 15.12.2021 con la quale è stata nuovamente convocata la delegazione trattante per il CCI 2021 - parte economica, ed illustrata un'ipotesi di contratto con importi fino alla concorrenza del limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D. lgs 75/2017, che viene presunta e quantificata sulla base dei conteggi effettuati dall'ufficio personale e quindi con esclusione del pagamento degli istituti derivanti dal contratto decentrato in corso (CCI 2020) su un importo di circa euro 81.500,00 (importo CCI 2019 – euro 82.255,00);

Visto il parere dei revisori dei conti sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021 prot. n. 23824 del 21.12.2021;

Vista la determina del Responsabile dei Servizi Generali n. 973 del 23.12.2021 Art. 67 CCNL- 11.05.2018 - “Disciplina delle Risorse Decentrate” - Costituzione Fondo Anno 2021 e Rettifica Fondi 2010-2020;

Visto il verbale della delegazione trattante del 23.12.2021 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, nonostante gli sforzi su indicati e presentati nell'ipotesi di contratto e meglio quantificati nella determina del Responsabile dei Servizi Generali n. 973 del 23.12.2021 la parte sindacale, esclude la possibilità di sottoscrivere un contratto per l'anno 2021 per i motivi espressi nel verbale di raffreddamento della Prefettura e ribaditi nella riunione della delegazione trattante del 23.12.2021;

Visto che il tentativo di conciliazione al momento non ha avuto esito positivo;

Precisato che:

- la costituzione del fondo rivestirà certezza solamente alla luce di quanto verrà indicato, a seguito del quesito che verrà richiesto alla Corte dei Conti ed eventualmente al MEF;
- la complessità della materia per la quale l'ufficio personale competente ha adottato criteri prudenziali nella determinazione delle risorse, confortati anche dal parere della Società Publika S.r.l., conosciuta nel settore dei servizi alle PP.AA. ed alla quale è stato affidato l'incarico per la Revisione del Fondo con determina del Responsabile dei Servizi Generali n. 881 del 13.11.2020;
- che la correzione relativa alla costituzione dei fondi relativi al periodo 2010/2020, è stata effettuata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa e verrà eventualmente comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato, in sede di correzione del conto annuale, come dalla stessa sollecitato nella circolare n. 1/2009 rivolta a tutti gli enti tenuti alla compilazione del conto annuale nel caso che la corte dei Conti o il MEF confermino la corretta costituzione del Fondo 2021;
- che la predetta revisione dei fondi periodo 2010/2020 è stata sottoposta al nuovo Collegio dei Revisori per la certificazione di competenza;
- *“Le RSU confermano che, solo a seguito del parere della Corte dei conti o di altro ente competente, accetteranno la costituzione del fondo nelle modalità proposte e quindi, come da verbale di Prefettura, concordano di richiedere un parere consultivo alla Corte dei Conti in merito alle procedure della costituzione del fondo, secondo un testo concordato tra Amministrazione Comunale, sigle sindacali e revisori dei conti, specificando che l'assemblea dei dipendenti ha chiesto che tale parere sia concordato entro il 30 gennaio e inviato quanto prima”;*

Considerato che il presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha informato costantemente il Sindaco dell'andamento della trattativa al fine di indirizzare la contrattazione in conformità alle direttive dell'amministrazione Comunale dal settembre 2021;

Preso atto che è decorso un tempo adeguato dall'avvio delle trattative (settembre 2021) e che le risorse relative sono già state utilizzate per l'erogazione delle indennità di tipo fisso e ricorrente, che gli incontri svolti hanno consentito di approfondire le posizioni reciproche che non si sono conciliate e che pertanto, la delegazione trattante di parte pubblica deve procedere unilateralmente, al fine di garantire il miglior svolgimento della funzione pubblica, con l'atto unilaterale di cui all'art. 40 comma 3-ter del D. lgs 165/2001

Considerato che l'adozione di un atto unilaterale da parte dell'Amministrazione va apprezzata nel caso concreto quale provvedimento provvisorio ed urgente funzionale a colmare il vuoto normativo generato dall'assenza di accordo tra le parti, nel necessario rispetto delle prerogative sindacali, come espresso nel verbale dell'incontro in Prefettura del 21.12.2021;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto,

- che sussistano i presupposti per procedere in via unilaterale fornendo direttive in tal senso alla delegazione di parte pubblica
- di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica a proseguire nell'iter per la sottoscrizione unilaterale del "Contratto collettivo decentrato "transitorio" per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2021" secondo il testo che verrà presentato a questa amministrazione per la successiva sottoscrizione;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto delle motivazioni di non sottoscrizione dell'accordo sull'ipotesi di CCI 2021 per quanto indicato nel verbale della delegazione trattante del 23.12.2021 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di fornire l'indirizzo al presidente della delegazioni trattante di parte pubblica, al fine di procedere alla sottoscrizione di un atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul contratto collettivo integrativo di parte economica per l'annualità 2021, ai sensi dell'art. 40 comma 3-ter del D. Lgs n. 165/2001, da considerarsi quale provvedimento provvisorio ed urgente al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attività dell'ente e assicurare l'erogazione ai dipendenti delle somme spettanti a titolo di salario accessorio;
- di dare indirizzo per la trasmissione dello schema di atto unilaterale in sostituzione del mancato accordo sul contratto collettivo integrativo di parte economica per l'annualità 2021, per l'acquisizione del parere al Collegio dei Revisori;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU Aziendali
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.88 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 25/01/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Collesalveti, lì 25/01/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 25/01/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO